

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 33

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante sgravi fiscali per le
imprese che assumono lavori detenuti

(Parere ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 agosto 2001)



Al Ministro della Giustizia

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 3 , 4, 6 della legge 22 giugno 2000, n.193, e, in particolare l'articolo 3 il quale dispone che devono essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti;

VISTI gli articoli 20, 20-*bis* e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

CONSIDERATA la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari anche alla luce della finalità del reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 giugno 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. del

ADOTTA

Il seguente regolamento

Art. 1

1. E' concesso alle imprese un credito di imposta pari a lire 1.000.000 (516,46 Euro) mensile per ogni lavoratore assunto a decorrere dal 28 luglio 2000, e che risulti a tale data detenuto, o internato presso gli istituti penitenziari, o ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.354 e successive modificazioni.

Art. 2

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è concesso anche alle imprese che :
 - a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, della legge n.354 del 1975, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati;
 - b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Art.3

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che le imprese:
 - a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n.354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
 - b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.

Art.5

1. Non si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 1.

Art.6

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso fino alla concorrenza di 4000 milioni di lire annue per il triennio 2000-2002.
2. Il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, predispone le procedure necessarie a consentire il controllo costante sul livello dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E
DELLE FINANZE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ambito dell'attività tesa all'individuazione di strategie idonee a promuovere il lavoro penitenziario e ad incentivare il ricorso alla manodopera detenuta da parte del mondo imprenditoriale è stata approvata, nello scorso giugno, la legge 22 giugno 2000, n.193 recante: "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti", con sostanziali modifiche alla vigente disciplina delle cooperative sociali (legge 381/91).


La legge n.193 prevede, tra l'altro, sgravi fiscali a favore di imprese pubbliche e private che assumono lavoratori detenuti o che svolgono, nei loro confronti, attività formative.

Per dare attuazione al dettato normativo, che potrebbe incidere positivamente sulla attuale carenza di offerta lavorativa a favore della popolazione detenuta, si è provveduto a predisporre lo schema del decreto interministeriale di cui all'articolo 4 della legge n.193, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno, che determina modalità ed entità degli sgravi fiscali da concedere alle imprese che assumono soggetti in stato di detenzione.

Il decreto prevede la concessione di un credito d'imposta per un importo di £. 1.000.000 mensile per ogni persona assunta - fino alla concorrenza del budget annuo previsto - affinché sia di stimolo per l'assunzione dei soggetti detenuti, come nello spirito della legge in oggetto.

Eguale un credito d'imposta di £. 1.000.000 è attribuito alle imprese che vogliono fare attività di formazione propedeutica all'assunzione ovvero preordinata a far acquisire cognizioni e professionalità spendibili per attività lavorative all'interno degli istituti.

All'onere derivante dall'applicazione del decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 6 della legge n.193.



6/2.16
km MAF/100

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 185/01

Roma, add. 28/6/2001 2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema regolamento ministeriale recante sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori detenuti.


D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 169/01 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

MINISTERO della GIUSTIZIA

- Gab. On. Ministro -
ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Barbera Fallo





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 18 giugno 2001

della Sezione: 169/01

OGGETTO:

Ministero della giustizia. Schema di regolamento ministeriale recante sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori detenuti.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota n. 1354/U-6/1-14 del 12 giugno 2001, pervenuta il successivo 13 giugno, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Gerardo Di Strandrea;

PREMESSO:

Esponde l'Amministrazione richiedente che nell'ambito delle strategie volte a promuovere il lavoro penitenziario e a incentivare il ricorso alla manodopera detenuta da parte del mondo imprenditoriale è stata emanata la legge 22 giugno 2000, n.193, recante "Norme per favorire l'attività lavorativa

dei detenuti", che ha tra l'altro apportato importanti modifiche alla disciplina delle cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.

All'articolo 3 la predetta legge n.193 prevede la doverosa concessione di agevolazioni fiscali in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei medesimi, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni devono trovare applicazione anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Con lo schema di regolamento in argomento si è voluto dare attuazione al successivo articolo 4 della citata legge, il quale dispone che le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui al predetto articolo 3 sono determinate annualmente, entro il 31 maggio di ogni anno e sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze. Lo schema di decreto deve essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto, composto di cinque articoli, si caratterizza per la concessione alle imprese di un credito d'imposta pari a £ 1.000.000 mensili (prevedente anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto) per ogni lavoratore detenuto assunto, fino alla concorrenza del budget annuo previsto (quattro miliardi di lire annue per il biennio 2000-2002).

Il credito di imposta, per un analogo importo, è concesso anche alle imprese che svolgono attività di formazione propedeutica all'assunzione, ovvero comunque preordinata al conseguimento di professionalità spendibili in attività lavorative espletate all'interno degli istituti di pena.

Sono stati acquisiti dall'Amministrazione richiedente i previsti concerti con le altre Amministrazioni interessate, le quali si sono tutte espresse in senso favorevole al proseguo dell'iter del testo normativo, salva un'indicazione

ormale da parte del Ministro del tesoro circa la doverosa espunzione (attuata) della norma di copertura finanziaria, già prevista dalla legge n.193.

CONSIDERATO:

Il fondamento normativo dello schema di regolamento in argomento è contenibile negli articoli 3 e 4 della legge 22 giugno 2000, n.193, recante norme per favorire l'attività dei detenuti.

L'articolo 3 della predetta legge prevede, in particolare, la doverosa concessione di sgravi fiscali in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei medesimi, e in particolare dei giovani detenuti. Le agevolazioni devono trovare applicazione anche nei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Con lo schema in oggetto si è voluto dare attuazione al successivo articolo 4 della legge n.193, il quale dispone che le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui citato articolo 3 sono determinate annualmente, entro il 31 maggio di ogni anno e sulla base delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze. Lo schema di decreto deve essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'Amministrazione richiedente ha individuato come misura concreta di distribuzione dello sgravio fiscale la concessione alle imprese di un credito di imposta pari a un milione di lire mensili per ogni detenuto (o internato) assunto e ammesso al lavoro esterno, con regolare retribuzione, per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Come richiesto dalla legge è previsto che la misura agevolativa si applichi anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.

La Sezione, vista la fonte di legittimazione normativa e preso atto anche dell'acquisizione dei concerti delle altre Amministrazioni interessate, ritiene di poter condividere l'impostazione complessiva del provvedimento regolamentare proposto al parere, salvo dover rilevare l'assenza di una specifica attenzione ai confronti delle imprese svolgenti attività formative in favore dei giovani detenuti, a cui la legge non manca di dedicare specifico riferimento, evidentemente auspicando l'aumento dei margini di effettivo reinserimento negli stessi nella vita sociale e non da ultimo nel mondo del lavoro.

Per il resto, e nel merito del testo, debbono essere formulate le osservazioni che seguono, attinenti per la maggior parte a questioni di forma e tecnica nazionale.

Per quanto attiene alle premesse si formulano le osservazioni di cui appresso.

Il richiamo alla legge n.400 del 1988 può essere collocato dopo il richiamo alla legge n.354 del 1975.

Nell'ambito del secondo "Visto" dopo le parole "l'articolo 3, " va aggiunta la frase "il quale dispone che devono essere concessi". Per evitare, inoltre, possibili confusioni e fraintendimenti l'inciso "per un periodo di tempo non superiore ai trenta giorni" va anteposto, tra virgole, dopo la parola "assumono". La parola "svolgano" va sostituita dall'indicativo presente "svolgono".

Il richiamo alla necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari andrebbe preferibilmente integrato, in ossequio alle leggi di riferimento, dalle più generali finalità di reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro, anche tramite adeguati percorsi di formazione professionale.

Al capoverso successivo, relativamente al parere di questo Consiglio, occorre correggere un refuso inserendo la lettera maiuscola iniziale per la parola "stato", seguita da una virgola.

Il richiamo del prescritto parere delle Commissioni parlamentari, per il quale non è necessaria l'indicazione della data, va formulato nei termini

guenti: "Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

All'ultimo capoverso delle premesse occorre correggere un refuso completando la parola "articolo" e concludere con " con nota n. del.." al posto "in data...".

Per quanto attiene all'articolato, con riferimento all'articolo 1 vanno eliminate, in quanto richiamo pleonastico e ripetitivo, le parole "dalle imprese" dopo la parola "assunto".

All'articolo 2 (nel cui ambito dovrebbe essere dato esplicito risalto alle attività di formazione dedicate ai giovani detenuti), per coerenza con lo spirito delle norme, volte ad agevolare fiscalmente sia le imprese che assumono i lavoratori detenuti, sia quelle che formano professionalmente i medesimi, andrebbe inserito, all'alinea del comma 1, la parola "anche" dopo la parola "accesso". Alla lettera b) del medesimo articolo va utilizzata la lettera iniziale maiuscola per "penitenziaria".

Il comma 2 dell'articolo 2, che sembra rivestire portata applicativa generale, può assurgere a dignità di articolo autonomo (Art.3).

Non è però al riguardo chiaro a quale trattamento economico di cui all'art.20 della legge n.354 del 1975 si intenda fare riferimento, atteso che la predetta disposizione non reca particolari previsioni al riguardo, se non il generalissimo obbligo di remunerazione del lavoro penitenziario.

Relativamente all'articolo 4 si sottopone all'Amministrazione redigente la valutazione dell'opportunità di escludere pregiudizialmente ogni agevolazione in caso di stipulazione di apposite convenzioni con enti locali ai fini dell'attività formativa, prescindendo dal contenuto (e quindi dall'eventuale sussistenza di altre forme agevolative) delle convenzioni medesime.


All'articolo 5, comma 2, vanno indicati con lettera maiuscola iniziale solo "Ministero" e "Dipartimento" (il riferimento a quest'ultimo va inserito senza "artino" e tra virgole). Il verbo "predisporrà" va indicato al presente ("predispone"). Al riguardo è particolarmente auspicabile che venga indicato

in quale atto il Ministero richiedente intenda fissare le procedure di controllo
dei crediti di imposta erogati.

P.Q.M.

Nei esposti termini è reso il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Maria Barbagallo)



ESTO
Presidente della Sezione
Tommaso Alibrandi

